

**Diciottesima Relazione periodica
ex-art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

1° Semestre 2025

Piombino, 23 ottobre 2025

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	3
2. Riferimenti temporali	pag.	3
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	3
4. Elenco professionisti nominati	pag.	5
5. Istituti di credito	pag.	6
6. Stato Patrimoniale	pag.	7
7. Conto Economico	pag.	10
8. Attivo/entrate	pag.	11
9. Passivo/uscite	pag.	12
10. Crediti	pag.	12
11. Debiti	pag.	13
12. Disponibilità liquide	pag.	13
13. Riparti	pag.	14
14. Contenzioso	pag.	15
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	27
16. Costi procedura – preventivo 2025 e consuntivo al 30.06.2025	pag.	28

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissario	31.01.2022

Commissari Straordinari	Cognome e Nome	Data nomina
	Nardi Piero	21.12.2012
	Balestra Luigi	31.01.2022
	Dell'Acqua Alberto	31.01.2022

3. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è così composto:

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Schilardi Carlo	SCHCRL48P26E506R	26/09/1948	24/05/2024	Presidente
Castrignanò Francesco	CSTFNC67B21D086L	21/02/1967	24/05/2024	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19/11/1962	24/05/2024	Rappresentante creditori

Nel corso del primo semestre 2025 il Comitato si è riunito in data:

- 26 febbraio 2025, con all'ordine del giorno:
 - 1) Istanza dei Commissari del 21 febbraio 2025 avente ad oggetto il nulla osta per conferimento incarichi - verifica e deliberazioni
 - 2) Aggiornamenti relativi alle tematiche ambientali
 - 3) Varie ed eventuali

- 26 marzo 2025, con all'ordine del giorno:
 - 1) Istanza dei Commissari del 18 marzo 2025 avente ad oggetto il nulla osta per conferimento incarichi - verifica e deliberazioni
 - 2) Varie ed eventuali
- 5 maggio 2025, con all'ordine del giorno:
 - 1) Diciassettesima Relazione semestrale ex art. 40 c.1 bis D. Lgs.270-99 – Secondo semestre 2024
 - 2) Aggiornamento interlocuzioni per accordo transattivo rimozione cumuli area 37 ettari
 - 3) Rinnovo contratti di consulenza Plusiders
 - 4) Varie ed eventuali

In osservanza del Decreto ministeriale del 15 dicembre 2023 - Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria (24A00879) (GU n.41 del 19-2-2024), i verbali sono stati inviati al MIMIT e pubblicati sul sito istituzionale della società.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale “Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”.
Tali dati sono inoltre caricati sulla piattaforma online del MIMIT.

In questa diciottesima relazione si rappresentano i dati relativi al primo semestre 2025 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del periodo precedente.

4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2025, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2025 (k€)
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03/02/2021	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1^Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.2020	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLLPPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	8
Studio Sanitas srl	2904890171	Assistenza tecnica ambientale	29/01/2024	Istruttoria procedimentale per comunicazione di Regione Toscana per l' avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Assistenza legale tributaria	29/02/2024	Assistenza nel giudizio di Cassazione instaurato all'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 333/03/2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte Ecio 2023 (n. 197/2022)	
Studio Sanitas srl	2904890171	Assistenza tecnica ambientale	07/05/2024	Assistenza nel giudizio davanti al TAR Toscana, in opposizione al decreto di Regione Toscana n. 8817 del 22.04.2024	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza fiscale	15/07/2024	Rinnovo assistenza fiscale	14
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	15/07/2024	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	5
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale giudiziale	12/11/2024	Assistenza e consulenza a fronte insinuazioni al passivo di JSW Italy e Piombino Logistics per circa 9 milioni complessivi	8
Marco Allegra	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	13/11/2024	Rinnovo incarico professionale	16
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale giudiziale	26/02/2025	Assistenza a fronte opposizione al decreto di inammissibilità delle insinuazioni al passivo di JSW Italy e Piombino Logistics per circa 9 milioni complessivi	
Avvocati Amministrativisti Associati Law Firm	13736321004	Assistenza legale giudiziale	18/04/2025	Ricorso innanzi al TAR Lombardia – Brescia per l'annullamento dell'Atto Dirigenziale n. 591/2025 adottato dal Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza fiscale	06/05/2025	Rinnovo assistenza fiscale	6
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	06/05/2025	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	1

5. Istituti di credito

Nella tabella che segue sono indicati i rapporti in essere con gli istituti di credito.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni semestrali, considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari, ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto all'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito accesi sia presso istituti bancari con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurino una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio.

Da rilevare che le giacenze sui conti deposito sono assoggettate ad imposta di bollo dello 0,20%.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Costo conto 1° sem 2025	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	7.501,45	
BNL c/ord	Filiale Brescia	IT28 A010 0511 2000 0000 0016616	218,52	22/07/2025
BNL c/USD	Filiale Milano	IT07 V 010050160000000828985	1.321,62	08/08/2025
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT 24 Z 05034 11200 000000021944	105,44	
BPM EX B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134		
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Brescia	IT 81 R 05387 11238 0000 42573672	261,75	
MPS c/ord e c/deposito	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	12.758,65	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	119,74	
Unicredit c/ord e c/deposito	Filiale Roma	IT 41 C 02008 05364 000003904899	140,63	
Deutsche Bank c/ord e c/deposito	Filiale Livorno	IT89 K031 0413 9000 0000 0400 451	5.693,88	
TOTALI			28.121,68	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2025 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2024.

(migliaia di euro)

ATTIVO	31.12.2024	30.06.2025
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali lorde	18	18
(Fondo ammortamento)	-16	-16
Immobilizzazioni materiali nette	1	1
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.483	11.483
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.256	1.256
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	687	705
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	19.378	19.931
Cassa e banche	88.134	89.495
Totale circolante	109.454	111.386
TOTALE ATTIVO	120.938	122.870
DEBITI		
Fornitori	1.526	1.655
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	681	677
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.302	2.428

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2024	30.06.2025
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	19,0	19,5
Disponibilità di cassa	88,1	89,5
TOTALE ATTIVO	118,6	120,4
Capitale proprio	621,0	619,2
Fondo rischi	-65,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	-118,6	-120,4

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti commerciali verso terzi
Crediti tributari e previdenziali
Attivo immobilizzato

	31.12.2024	30.06.2025
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	11,5	11,5

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorché libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse condizioni.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali vs terzi
Crediti commerciali vs controllate
Crediti tributari e previdenziali
Altre attività
Debiti vs controllate
Debiti commerciali e verso terzi
Debiti tributari e previdenziali
Altre passività
Capitale operativo

	31.12.2024	30.06.2025
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,7	0,7
Crediti tributari e previdenziali	19,3	19,8
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,5	-1,7
Debiti tributari e previdenziali	-0,1	-0,1
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	19,0	19,5

L'unico scostamento di rilievo nel periodo è riferibile all'aumento nei crediti tributari per effetto dell'IVA a credito derivante dalle prestazioni fruite e delle ritenute fiscali effettuate sugli interessi attivi bancari. Nei crediti tributari e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,3 Mln€, il versamento dei tributi per l'adesione alla definizione delle controversie fiscali per 2,7 Mln€ ed altri crediti verso l'Erario per Mln€ 4,8.

Rammentiamo inoltre che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato per l'erogazione del servizio amministrativo.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 1,8 Mln€ recepisce il risultato del semestre in esame, come riportato nel successivo conto economico.

FONDO RISCHI

Non essendovi state significative evoluzioni rispetto al semestre precedente, non si è ritenuto necessario procedere a rettifiche.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)
Debiti vs controllate e correlate
Debiti commerciali e verso terzi
Debiti tributari e previdenziali
Debiti finanziari
Trattamento di fine rapporto
Passivo immobilizzato

	31.12.2024	30.06.2025
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	674,7	674,7

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2025, confrontato col consuntivo dell'anno 2024.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2024	1° sem 2025
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30	15
Ricavi diversi	0	
Variazione rimanenze	0	
Rilascio fondo rischi		
	Totale Ricavi (a)	30
		15
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	1.050	286
Costi diversi di produzione	857	2
	Sub-totale (b)	1.907
		288
	Valore Aggiunto (a-b)	-1.877
		-273
Costo del lavoro		
	Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	-1.877
		-273
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
	Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	-1.878
		-273
(+) Proventi finanziari	2.002	2.007
(-) Oneri finanziari	0	
	Totale proventi e oneri finanziari	2.002
		2.007
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	14.224	73
Accantonamento per rischi	0	
	Totale svalutazioni e partite straordinarie	14.224
		73
	Utile (Perdita) prima delle imposte	14.349
		1.807
Imposte dell'esercizio	-2	0
	Utile (Perdita) Netto	14.347
		1.807

Nei ricavi è registrato il consueto riaddebito del service amministrativo alle società controllate.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 37 K€, il costo di ripristino ambientale per rimozione di catrame per 78 K€ e i canoni informatici per 15 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 98 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al precedente paragrafo 4 e al successivo paragrafo 16.

Nei proventi finanziari sono registrati gli interessi attivi maturati sui conti depositi a termine.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	1° sem 2025	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		219.040			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	1.485	4.719			
Azioni revocatorie	73	15.447			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	1.558	312.581			

Negli interessi attivi è riportato l'accredito degli interessi attivi bancari netti maturati sui conti deposito a tempo arrivati a scadenza nel periodo in esame.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	1° sem 2025
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	63
spese legali	40
spese pubblicazioni	
spese amministrative	18
compensi/spese commissari	0
compensi/spese comitato di sorv	
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	28
transazioni e cause passive	
imposte e tasse di registro	1
altre spese di procedura	47
TOTALE	198

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame.

Si rimanda inoltre al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	30.06.2025
Crediti su vendite e prestazioni	1.961
crediti erariali e previdenziali	19.829
altri crediti	102
totale	21.892

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali, già al netto dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Come già evidenziato, nei crediti erariali, oltre al credito IVA per 12,3 Mln€ e altri crediti tributari per 4,8 Mln€, è stato registrato l'esborso di 2,7 Mln€ effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali.

11. Debiti

(migliaia di euro)	30.06.2025
debiti su acquisti e prestazioni	1.750
debiti erariali e previdenziali	62
debiti personale	
altri debiti	615
totale	2.428

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2025 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

88.1495

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2025. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 (in €) **88.134.012**

ENTRATE 1° semestre 2025 **1.558.440**

Incassi da clienti	
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	73.298
Interessi attivi bancari	1.485.142
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	

USCITE 1° semestre 2025 **-197.748**

Pagamenti riparti già autorizzati	
Pagamenti a fornitori in prededuzione	167.814
Pagamento Comitato di Sorveglianza	
Pagamento spese/compensi Commissari	382
Tasse e imposte di registro	1.431
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	28.122
Ristoro spese legali e soccombenze	
Transazioni	

SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2025 (in €) **89.494.704**

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€		Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione		4.573.771	5.127.633	553.862	89,2%
Ipotecari					
Pignorazioni					
Privilegiati		28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	**	104.387.743	724.185.336	619.797.593	14,4%
Postergati			38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale		137.769.107	803.731.713	665.962.605	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione € 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio € 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.041.372,30

(**) l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

In data 13 giugno 2025 è stata notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate una domanda insinuazione al passivo di imposte e sanzioni prededucibili per l'importo complessivo di € 9.296,97.

Con decreto del 24 settembre 2025 il GD ha ammesso i crediti prededucibili per un importo complessivo di € 7.277,36, come proposto dai Commissari, e reso esecutivo lo stato passivo.

In data 8 luglio 2025 il Tribunale di Livorno ha respinto, con condanna al pagamento delle spese legali, le opposizioni allo stato passivo della procedura proposte da JSW Steel Italy Piombino S.p.A. e Piombino Logistics S.p.A. finalizzate ad ottenere la riforma dei provvedimenti del 9 gennaio 2025 con cui il Giudice Delegato aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le insinuazioni ultra tardive rispettivamente pari a Euro 5,3 milioni ed Euro 3,1 milioni.

Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 14.

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 30.06.2025 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 74 K€ e di 808 K€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/ISW Italy Piombino insinuazione al passivo ultra tardiva		Tribunale di Livorno Opposizione al passivo	5.376.570,07	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	In data 21 luglio 2025 il Tribunale di Livorno ha respinto, in quanto infondata, l'opposizione allo stato passivo
Lucchini/Piombino Logistics insinuazione al passivo ultra tardiva		Tribunale di Livorno Opposizione al passivo	3.130.528,40	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	In data 21 luglio 2025 il Tribunale di Livorno ha respinto, in quanto infondata, l'opposizione allo stato passivo
CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini / Arcelor Mittal Avellino e Canossa (R.G. 523/2025)	13.11.2025	Tribunale di Livorno, Sezione civile	1.431.366,00	Prof. Avv. Stefano Delle Monache	
Lucchini / Caenaro Daniela (R.G. n. 634/2025)		Tribunale del Lavoro di La Spezia	280.965,00	Prof. Avv. Arturo Maresca	All'udienza tenutasi in data 8 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale ha recepito l'eccezione di incompetenza territoriale ed ha dichiarato la competenza del Tribunale del Lavoro di Livorno cui ha rimesso la controversia, dando il termine di 30 giorni per la riassunzione
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
LUCCHINI/REGIONE TOSCANA TAR TOSCANA	in attesa fissazione udienza	1° grado	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Avv. Alessandro Salustri	
LUCCHINI/PROVINCIA BRESCIA TAR LOMBARDIA	in attesa fissazione udienza	1° grado	Indeterminato	Prof. Gennaro Terracciano	
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze dirottamento del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZB060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 94.736
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 0
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 1.015.988
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta Cassazione	in attesa fissazione udienza	Cassazione	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego annullato in secondo grado; proposto ricorso per Cassazione, presentato controricorso per la Procedura

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2025, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Le due domande di insinuazione di cui alla tabella in commento sono state concluse con decisione favorevole per la Procedura da parte del Tribunale di Livorno.

La vicenda, come già illustrato nella precedente relazione, di per sé significativa per gli importi rilevanti di cui si pretendeva l'ammissione al passivo, costituiva un tentativo, da parte di società acquirenti di parti dello stabilimento appartenuto alla Lucchini, di ottenere dalla Procedura la ripetizione dei costi asseritamente sostenuti dalle stesse, nell'ambito degli accordi di programma concordati, per il risanamento ambientale di aree del sito industriale. In questa prospettiva le società Piombino Logistics S.p.A. – a JSW Enterprise e JSW Steel avevano presentato in data 14 di ottobre 2024 due speculari domande di ammissione al passivo per la ripetizione dei costi asseritamente sostenuti dalle stesse a partire dall'anno 2020, che sarebbero ammontati, rispettivamente, a Euro 3.130.528,40 ed Euro 5.376.570,07.

I Commissari Straordinari della Procedura, nelle loro osservazioni al progetto di stato passivo ai fini dell'udienza di verifica hanno proposto l'integrale esclusione dei presunti crediti vantati dalle due società, eccependo in primis l'inammissibilità delle domande in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., senza dimostrazione che il ritardo sia dipeso da causa loro non imputabile; comunque, giudicandole infondate nel merito. Le due domande, trattate in unica seduta il giorno 3 gennaio 2025 innanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Livorno, sono state dichiarate inammissibili nella parte relativa alle spese effettuate dalle due società prima del 14 ottobre 2023 e, per il resto, respinte.

Con separati ricorsi, depositati in data 10 febbraio 2025, entrambe le società, PIOMBINO LOGISTICS S.P.A. – A JSW ENTERPRISE e JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A., hanno impugnato la predetta decisione insistendo per l'ammissibilità delle rispettive domande di insinuazione del proprio asserito credito al passivo della Procedura (“in prededuzione o, in via subordinata, in chirografo”). I ricorsi in opposizione delle due società hanno presentato sostanzialmente le medesime argomentazioni in fatto ed in diritto a sostegno delle rispettive pretese, con la rilevante variazione, rispetto all'iniziale domanda, che le società attrici ne hanno chiesto in via principale l'ammissione in prededuzione.

All'udienza fissata per il 29 maggio 2025, con trattazione scritta, i legali della Procedura hanno reiterato le ragioni già sottoposte con successo al Giudice Delegato, contestando specificamente la domanda in prededuzione. In data del 21 luglio 2025, con due decreti comunicati a mezzo PEC, il Tribunale di Livorno ha respinto in quanto infondate, le opposizioni allo stato passivo di Lucchini S.p.A. in a.s. proposte dalle due società. I provvedimenti in questione sono passati in giudicato e i ricorrenti hanno già provveduto al rimborso alla procedura delle spese legali.

Inoltre, da segnalare che in data 11 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha presentato domanda di ammissione al passivo ex art.101 l.f. per una somma complessiva di 9.296,97 euro per tributi vari e accessori di legge, di cui, precisamente, si è chiesto in privilegio quanto a €2.072,00 ed al chirografo €7.224,97.

In merito alla domanda i Commissari Straordinari della Procedura, nelle loro osservazioni al progetto di stato passivo depositato ai fini dell'udienza di verifica fissata inizialmente al 17 settembre 2025 e poi rinviata al 24 stesso mese innanzi al nuovo Giudice delegato del Tribunale di Livorno, hanno proposto: a) l'ammissione in prededuzione del maggiore importo, correlato al finanziamento delle spese di giustizia da corrispondere per

atti successivi all'apertura della Procedura, e b) l'esclusione integrale del primo importo in quanto composto dalla somma di euro 1457,02 di cui alla cartella oggetto dell'insinuazione, che la Procedura ha già provveduto a pagare direttamente al creditore ISTAT, nonché della ulteriore somma di euro 562,59, relativa a cartelle di pagamento per multe erogate dal Comune di San Vincenzo, in quanto la domanda è stata presentata con enorme ritardo, senza alcuna ragionevole giustificazione. Il Giudice delegato, con proprio decreto del 25 settembre 2025, ha recepito integralmente le succitate osservazioni e approvato conseguentemente il nuovo stato passivo.

Con riferimento al contenzioso giuslavoristico:

Nell'ambito del contenzioso civile pendono altresì due nuovi ricorsi in relazione ai quali la Lucchini S.p.a. in A.s. è stata citata in giudizio quale terzo chiamato. In particolare si tratta delle cause individuate, nella sopra riportata tabella, con la seguente denominazione: a) Lucchini/Arcelor Mittal Avellino e Canossa (R.G. 53/2025); b) Lucchini/Caenaro Daniela (R.G. 634/2025).

Il primo giudizio di cui *sub a*) pende attualmente innanzi al Tribunale di Livorno, Sezione civile (R.G. 523/2025), con udienza fissata per il giorno 13 novembre 2025, è stato promosso in data 27 febbraio 2025 contro la società Arcelor Mittal Avellino e Canossa (di seguito AMAC) da parte dagli eredi di un ex dipendente della società, deceduto il 21 febbraio 2024; nel procedimento è stata richiesta la chiamata in causa dei precedenti datori di lavoro (oltre alla Procedura Lucchini anche delle società Liberty Magona srl e Fintecna spa) nonché di Zurich Insurance Europe AG.

I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni patiti, "iure proprio", per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto, la cui morte sarebbe conseguenza di una malattia professionale (mesotelioma pleurico maligno) diagnosticata nel 2022, causata dalla prolungata esposizione all'amianto nei diversi periodi lavorativi trascorsi dal deceduto negli stabilimenti industriali delle aziende citate in giudizio. La misura complessiva del risarcimento richiesto, da suddividersi tra i dieci eredi ricorrenti in parti diseguali è di circa euro 1.431.366, oltre accessori vari.

Costituitasi in giudizio in data 24 aprile 2025 AMAC ha contestato ogni sua responsabilità e chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa le altre comparenti, e specificamente la Lucchini. Con decreto del 28 aprile 2025 il Giudice del Tribunale di Livorno autorizzava la chiamata in causa dei terzi ed AMAC, quindi, ha notificato alla Procedura, in data 23 maggio 2025, l'atto di citazione per chiamata di terzo.

Con la comparsa di costituzione e risposta depositata del legale incaricato, la Procedura ha richiesto al Giudice di dichiarare l'inammissibilità e/ improcedibilità e/o improseguitabilità di tutte le domande proposte da AMAC contro di lei, estromettendola dal giudizio; e ciò in base alla ricostruzione del percorso lavorativo della persona deceduta che dimostra la totale estraneità della società Lucchini alla gestione del sito nel periodo in cui, secondo la ricostruzione di AMAC, sarebbe da collocare l'esposizione all'amianto. Nel merito, ed in subordine, il legale ha altresì cautelativamente richiesto al giudice di rigettare perché infondate tutte le domande di AMAC ovvero, in caso di accoglimento delle stesse, dichiarare la sola società Fintecna tenuta e responsabile nei confronti della Procedura condannandola a manlevare e tenere indenne Lucchini con rifusione di qualunque somma essa fosse costretta a pagare.

Nell'ambito del secondo procedimento *sub b*), recante R.G. 634/2025, instaurato dalla Signora Daniela Caenaro innanzi al Tribunale di La Spezia, il ricorso per chiamata di terzo è stato notificato alla Procedura in data 23 giugno 2025, nell'ambito del procedimento r.g. n. 634/2025, instaurato dall'avvocato difensore della Sig.ra Daniela Caenaro innanzi al Tribunale della Spezia. In tale giudizio la ricorrente ha agito contro Lucchini S.p.a. in AS e Generali Italia S.p.a. in qualità di erede del defunto marito, deceduto il 29.11.2006, il quale aveva prestato la propria attività lavorativa come dirigente *presso la società Lucchini S.p.A., dal 1975 al 1982 e dal 1999 al 2006*» per ottenere il risarcimento di tutti i danni iure hereditario in relazione al decesso del coniunto, *da liquidarsi nella somma* quantificata in complessivi Euro 842.896,10 (somma da dividersi *pro quota paritetica in ragione del fatto che gli eredi sono tre di cui uno solo ricorrente*). *Il risarcimento di cui al giudizio relativo alla sola persona di Caenaro Daniela, è quindi di euro 280.965,00.*

Con decreto del 13 giugno 2025, il Tribunale di La Spezia fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza dell'8 ottobre 2025; in data 23 giugno 2025 il difensore della ricorrente ha notificato alla Lucchini S.p.a. in AS. il già menzionato decreto, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio. Il Collegio commissoriale, previa informativa con istanza al Comitato di sorveglianza del 24 luglio 2025, tenendo conto del brevissimo termine per la costituzione della Lucchini S.p.a. in A.S., ha conferito in via d'urgenza mandato a professionista di chiara fama ed esperienza specifica nelle materie del diritto del lavoro, il quale, in data del 26 settembre 2025, ha depositato la memoria di costituzione nell'interesse della procedura innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di La Spezia contro la sig.ra Caenaro nonché contro Generali Italia Spa.

Il difensore della Procedura ha eccepito anzitutto, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale e funzionale dell'adito Tribunale della Spezia in favore della competenza territoriale del Tribunale di Livorno, atteso che il rapporto di lavoro è sorto in Piombino e la sede della convenuta è in Piombino. Per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale dirimente eccezione, il difensore della Procedura ha chiesto il rigetto della domanda per inammissibilità e infondatezza delle richieste.

A seguito dell'udienza tenutasi in data 8 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale, con propria ordinanza, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di Livorno cui ha rimesso la controversia, impregiudicate le altre eccezioni preliminari, dando termine di 30 giorni per la riassunzione e senza disporre in merito alle spese legali, in quanto anche la parte ricorrente ha convenuto sull'incompetenza territoriale sollevata dalla Procedura.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

E' stato già ampiamente evidenziato che il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni ambientali arrecati dalle società del Gruppo Lucchini nello svolgimento delle proprie attività industriali si sia sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli, quello fallimentare/civile, che dal 2013 pendeva innanzi al Tribunale di Livorno, ormai definito con ordinanza della Corte di cassazione nel 2023 e quello amministrativo, per il quale pendevano due giudizi promossi dalla Procedura avanti al TAR Toscana e poi definiti in appello innanzi al Consiglio di Stato nell'aprile del 2023.

Questi contenziosi, conclusi e passati in giudicato, vengono richiamati in questa sede solo per gli argomenti di principio affermati dalle magistrature competenti, che costituiscono il fondamento delle linee difensive ancora proposte dai legali della Procedura ed avranno quindi un peso anche nella discussione dei nuovi ricorsi figuranti nella tabella qui in commento: il primo innanzi al TAR Toscana, già incardinato dalla Procedura in data 24 giugno 2024 ed un secondo, innanzi al TAR Brescia del 28 aprile 2025. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sono poi stati emanati due nuovi provvedimenti della Regione Toscana, di cui si dirà in

seguito: gli stessi, secondo i legali della Procedura, presentano ulteriori profili censurabili che possono essere oggetto di nuovo ricorso al TAR Toscana, da proporre entro il termine del 30 ottobre 2025.

Si ricorda che, ad esito del contenzioso civile fallimentare sopraccitato, la Corte di cassazione, con ordinanza del 28 aprile 2023, ha stabilito che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile specificamente alla Lucchini rispetto allo stato di inquinamento dei siti industriali gestiti nel passato anche da altri operatori, non è possibile ammettere al passivo della Procedura spese eventualmente sostenute dai ricorrenti (Ministero dell'Ambiente e Autorità Portuale di Trieste).

Nel secondo filone di contenzioso, quello amministrativo conclusosi in appello innanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n.916/2021, la questione della prova del nesso di causalità del danno ambientale affermata dalla Corte di cassazione è stata superata. Tuttavia è stato affermato il principio che esiste comunque la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. per la contaminazione del sito industriale di Piombino,(e, più in generale, la legittimazione passiva della Procedura nei giudizi per inquinamenti ambientali) a causa delle caratteristiche proprie dell'attività siderurgica svolta dalle società che hanno gestito, nel tempo, l'area industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW.

Si ricorda ancora che il Consiglio di Stato, pur avendo annullato i due originari provvedimenti della Regione Toscana impositivi di obblighi di bonifica, ha rimesso alla Regione di provvedere nuovamente ad accertare le specifiche percentuali di responsabilità in capo ai due soggetti gestori degli impianti Fintecna e Lucchini prima di disporre nuovi obblighi impositivi in materia di bonifica ambientale. Fermo rimanendo che la competenza a vigilare sull'attuazione degli interventi resta in capo al Ministero dell'Ambiente.

Dopo un prolungato silenzio che denota la complessità delle valutazioni in corso presso i competenti Uffici amministrativi della Regione Toscana, quest'ultima, in data 26.06.2025, ha trasmesso tramite pec alla Procedura due apposite comunicazioni con le quali notificava l'avvio di:

- a) un procedimento di convalida e contestuale approvazione, degli atti del procedimento di riapertura dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. n.152/2006 condotta per i precedenti decreti regionali del 2016;
- b) un procedimento di riapertura dell'istruttoria unicamente per la definizione, sotto il profilo meramente temporale, del diverso apporto causale alla contaminazione del sito e del correlato riparto delle responsabilità tra Fintecna spa e Lucchini spa in A.S., quali soggetti responsabili e/o corresponsabili che con il proprio comportamento commissivo e/o omissivo hanno cagionato e/o concorso a cagionare la contaminazione delle matrici ambientali nel sito LI-053. In particolare, ci si riferisce all'inquinamento della falda e dei terreni dell'intera area di produzione siderurgica del SIN di Piombino da sottoporre all'eventuale b bonifica.

In tali comunicazioni, con riferimento alle risultanze istruttorie di cui disponeva la Regione, il riparto delle responsabilità per il diverso contributo causale che Fintecna spa e Lucchini spa in A.S. hanno apportato alla contaminazione delle matrici ambientali accertata, sarebbe stato da imputare:

- nella misura del 72,15% a carico di Fintecna spa (società incorporante) per l'attività di cokeria e di imbonimento eseguite delle società pubbliche che dal 1936 al 1992 si sono succedute nel sito, tutte società che per effetto dei consecutivi passaggi societari sono confluite in FINTECNA spa la quale ha incorporato anche IRI;
- nella misura del 27,85% a carico di Lucchini spa in A.S. per l'attività di cokeria esercitata dal 1993 al 2014.

Per entrambi i procedimenti l'Amministrazione ha assegnato ai destinatari un termine di 15 giorni per la presentazione di memorie scritte e/o documenti, avvertendo che comunque i procedimenti in questione

dovevano concludersi entro il 26 luglio 2025. L'Organo commissoriale, tenuto conto del brevissimo arco temporale a disposizione per la predisposizione delle memorie scritte, ha conferito in via di urgenza mandato al collegio dei legali che hanno seguito l'intera vicenda ambientale in sede amministrativa, per l'assistenza stragiudiziale nella predisposizione delle osservazioni da presentare alla Regione.

Il giorno 11 luglio 2025, di scadenza del termine brevissimo concesso, i Commissari hanno presentato un'articolata memoria di controdeduzioni, basate proprio sui principi giuridici favorevoli contenuti nelle pronunce sopraricordate, chiedendo alla Regione di voler disporre l'archiviazione dei procedimenti avviati.

La Regione, viceversa, ha considerato concluso il procedimento e, con proprio decreto n° 17747 dell'8 agosto 2025:

- a) ha convalidato i suoi decreti del 2016 (n. 1974, n. 4738 e n. 6812) per la parte in cui sono stati ritenuti legittimi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 2021, in relazione all'accertamento del danno ambientale sul suolo, sottosuolo e falda; alla riconducibilità delle cause della contaminazione alle attività delle società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico; alla riconducibilità delle attività di imbonimento delle aree solo alle società confluite in Fintecna; alla riconducibilità della contaminazione della Macro Area Sud all'attività cokeria svolta da tutte le società che si sono succedute (ultima la Lucchini spa);
- b) ha dato atto degli esiti dell'istruttoria riaperta, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, ai soli fini di comprovare, sotto il profilo meramente temporale, il diverso apporto causale alla contaminazione del sito ed il correlato riparto delle responsabilità tra i soggetti che l'hanno gestito (con l'attribuzione a carico di Fintecna dell'80% della responsabilità per l'imbonimento e l'attività di cokeria e a Lucchini del 20% per l'attività di cokeria);
- c) ha dato atto che il riparto di responsabilità come sopra definito è rilevante sia per l'esercizio delle azioni di rivalsa per le spese sostenute per gli interventi di miso/mipro e di quelli di bonifica realizzati in danno dei responsabili, sia ai fini degli impegni di spesa posti a carico di Fintecna e Lucchini a seguito di successiva adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Sono in corso approfondimenti con i legali che assistono la Procedura e con i tecnici nominati, anche nell'ottica dell'impugnativa del provvedimento da ultimo evocato.

Sempre con riguardo al contenzioso ambientale, occorre rammentare l'ulteriore procedimento pendente innanzi al TAR Toscana (r.g.n.1016/2024), di cui si è già dato commento nella precedente relazione, con il quale la Lucchini in A.S. ha contestato i provvedimenti di diffida che la Regione Toscana ha adottato ad esito di diverso procedimento avente ad oggetto specifico l'applicazione di misure di prevenzione (mipre) sui depositi di materiali di risulta delle attività industriali presenti in varie aree del sito industriale di Piombino.

In particolare, la Regione Toscana il 16 gennaio 2024, aveva ritenuto di dover intervenire notificando alla Procedura Lucchini, oltre che alle società JSW Steel, Piombino Logistics e Rinascenza, comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto l'intero *"SIN di Piombino sito ex Lucchini"*, finalizzato all'adozione di separati provvedimenti nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti.

Per la Procedura la problematica concerneva la vasta area demaniale inclusa nel sedime dello stabilimento, di circa 37 ettari, originariamente in concessione alla Lucchini, in relazione alla quale l'Agenzia del Demanio ha sostenuto, in sintesi, che "la società Lucchini spa in A.S., in assenza di una formale rinuncia all'utilizzo di

quell'area e di una sua conseguente riconsegna alla proprietà, resta l'attuale detentrice e deve essere individuata quale destinataria delle responsabilità connesse al procedimento in essere". –

Nonostante le argomentazioni contrarie prodotte dai Commissari ai sensi di quel procedimento, la Regione Toscana, con decreto del 22 aprile 2024, n°8817, lo ha dichiarato concluso, conseguentemente diffidando anche la Lucchini in A.S. ad ottemperare all'ordine di applicazione di misure di prevenzione sui cumuli che insistono sull'area detta 37 ettari asseritamente ancora detenuta. Misure che appaiono, di tutta evidenza, enormemente costose e di problematica attuazione per la vastità dell'area considerata.

Ritenuto – anche sulla scorta dei confronti con i legali incaricati – che sussistano fondate ragioni giuridiche favorevoli, la Procedura si è determinata a proporre impugnazione avverso il decreto in questione innanzi al TAR Toscana con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento e di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali, contestando l'affermata sussistenza, in capo all'amministrazione straordinaria, sia del requisito soggettivo di responsabile della detenzione delle aree, sia del secondo requisito, di carattere oggettivo, costituito dal pericolo concreto ed attuale che tali cumuli siano fonti di contaminazione potenzialmente in grado di aggravare l'inquinamento già esistente nelle matrici ambientali del SIN di Piombino.

Il ricorso, notificato il 24 giugno 2024, è stato iscritto a ruolo il 9 luglio 2024 con numero di r.g. 1016/2024. Il giudizio risulta allo stato pendente, in attesa di fissazione di udienza, richiesta dalla Procedura lo scorso mese di febbraio.

Occorre, infine, menzionare il procedimento avviato dall'Ufficio Controllo e Tutela del Suolo della Provincia di Brescia, comunicato alla Procedura in data 29 giugno 2023. L'Ufficio ha motivato l'avvio del procedimento con la circostanza che, a seguito di risalenti attività istruttorie, si fossero accertati inquinamenti nei terreni e nella falda di un'area insistente nei Comuni di Brescia e Bovezzo sulla quale aveva operato fino al 1983 la ditta Stefana Antonio Spa «*correlabili con l'attività industriale e con i riporti messi a dimora nell'area di cui all'oggetto*». La notifica del procedimento è stata indirizzata alla Procedura in qualità di «*soggetto responsabile del supero delle CSC nella matrice terreno e acque sotterrane accertato in corrispondenza delle aree di proprietà della società S.L.M. Siderurgica Lavorazioni Metalli S.p.A.*» in quanto, dalla visura camerale, risulta esservi stata una fusione per incorporazione, nel marzo del 1986, della società Stefana Antonio S.p.A. nella Lucchini Siderurgica S.p.A. e quest'ultima, nel dicembre del 1998, è stata incorporata con fusione nella Lucchini S.p.A.

La Procedura, dato immediato incarico a professionista esperto nella materia di assisterla nelle attività stragiudiziali concernenti il procedimento amministrativo avviato dalla Provincia di Brescia, con nota del 27 luglio 2023, ha formulato una memoria di osservazioni, con le quali, in sintesi, ha sostenuto che:

- non si possa considerare la procedura concorsuale responsabile per eventuali danni asseritamente causati dalla precedente amministrazione *in bonis*;
- l'individuazione della Lucchini come destinataria del procedimento sarebbe comunque illegittima in quanto l'Ufficio la ritiene astrattamente unica responsabile della contaminazione a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione sopra ricordate. Mentre, per giurisprudenza costante, in caso di danno ambientale, è sempre stata ritenuta innegabile *"la responsabilità del soggetto proprietario del terreno inquinato, atteso che quest'ultimo sopporta su detto terreno un onere reale"*;
- l'ulteriore circostanza che, sebbene la proprietà delle aree contaminate sia mutata da tempo, l'attuale proprietario S.L.M. spa non abbia mai adempiuto agli obblighi a lui ascritti dal codice dell'ambiente. Mentre l'unico destinatario del procedimento di diffida per gli accertati superi di inquinanti avrebbe

- dovuto essere il proprietario dell'area contaminata, sul quale ricade *“obbligo di attuare i necessari interventi di bonifica dei siti, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, ove individuato”*;
- nonché, infine, il patente ritardo (oltre 10 anni dall'inizio delle Indagini ambientali), con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'emissione di una diffida con ordinanza ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Ritardo che: (i) non solo ha reso più difficoltosa l'individuazione dell'effettivo responsabile della contaminazione – essendo ormai la società asseritamente responsabile da molto tempo estinta; (ii) ma ha altresì generato in capo ai privati coinvolti un concreto legittimo affidamento sulla stabilità della situazione di fatto.

Con le evocate osservazioni, la Procedura ha pertanto domandato alla Provincia di Brescia di non emettere a carico della Procedura la diffida prevista ai sensi dell'art.244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

Con provvedimento del 17 febbraio 2025 la Provincia di Brescia, disattendendo le osservazioni della Lucchini, con ordinanza n. 591/2025, ha diffidato *“la società Lucchini S.p.A. in A.S.....per effetto di fusione per incorporazione nel marzo 1986 della Stefana Antonio S.p.A.”*, a presentare, entro termini brevissimi dalla notifica dell'Ordinanza (rispettivamente sette e trenta giorni):

- *«specifica documentazione tecnica recante descrizione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza di emergenza già adottate o da adottarsi presso l'area in argomento, così come stabilito dal citato art. 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006»;*
 - *«un aggiornamento del Piano di Caratterizzazione già approvato dagli Enti, redatto da tecnico abilitato in conformità a quanto disposto dall'allegato 2 Titolo V parte quarta al d.lgs. 152/06, nonché dalla d.gr. della Lombardia n. VIII/2838 del 27.06.2006»;*
- nonché *«a provvedere comunque ai sensi del Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 152/06».*

Alla luce di quanto sopra il Collegio commissoriale ha ritenuto doveroso affidare ad un legale l'incarico di proporre tempestivamente ricorso al TAR Lombardia avverso l'ordinanza n. 591/2025 per evitare le possibili conseguenze di una sua cristallizzazione. Il difensore, incaricato in data 18.04.2025, ha depositato ricorso al TAR Brescia in data 28 aprile 2025. Il ricorso pende in attesa di fissazione d'udienza.

Nella comparsa di costituzione il professionista ha ripreso le argomentazioni difensive già proposte dai Commissari nella loro nota di osservazioni, insistendo, in particolare sull'anomalia dell'intera attività istruttoria condotta dall'Ufficio della Provincia a partire dal febbraio 2011 e in totale assenza di contraddittorio rispetto al soggetto poi tardivamente individuato (ben dodici anni dopo!) come presunto responsabile dell'inquinamento. E per di più omettendo di considerare, per una lacunosa ricostruzione dei passaggi societari effettuata tramite le visure camerali, che l'amministrazione straordinaria Lucchini non ha mai avuto la proprietà delle aree contaminate (pur se lo stesso Ufficio riconosce che i superi di CSC sono stati accertati *“nella matrice terreno e acque sotterrane.... in corrispondenza delle aree di proprietà della società S.L.M. Siderurgica Lavorazioni Metalli S.p.A.”*) sulle quali la società *in bonis* risulta non avere mai avuto alcuna relazione nemmeno di fatto e, quindi, a fortiori ora, neppure gli organi dell'amministrazione straordinaria.

Resta ancora da dire in ordine al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Firenze con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021 dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria. La società Navarra ha formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A.; la Procedura Lucchini, per tuziorismo, essendo stata anch'essa citata, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio.

Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni intervenuta solo in data del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione; con sentenza datata 14.08.2025 il Tribunale di

Firenze che confermato la totale estraneità di Lucchini S.p.A. in A.S. rispetto ai fatti di causa e ha condannato Navarra S.p.A. al pagamento delle spese legali a favore di Lucchini S.p.A. in A.S.

Con riferimento ai contenziosi in materia penale:

In merito al procedimento penale riguardante la Lucchini s.p.a. in AS pendente presso il Tribunale di Firenze per un'ipotesi di illecito amministrativo previsto ai sensi del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche) il legale incaricato delle difese della Procedura aveva comunicato di aver da tempo presentato al giudice richiesta di chiusura del processo per l'avvenuta prescrizione rispetto ai fatti oggetto di contestazione. L'udienza di trattazione della richiesta è stata successivamente rinviata fino al 2 dicembre 2024 per la decisione. In tale occasione, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della Lucchini s.p.a. in A.S. per l'illecito di cui al capo d'imputazione n. 23), estinto per prescrizione, mentre ha disposto che il processo proseguo per il capo n.24) davanti al Tribunale di Livorno fissando la data dell'11 aprile 2025. In tale data e sede il processo è stato dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di Lucchini in A.S. anche con riguardo al secondo capo d'imputazione.

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di marzo 2025, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione dando atto:

- i) delle posizioni attualmente pendenti in quanto prive dei requisiti per poter beneficiare della procedura di definizione delle liti di cui alla L. n. 197/2022 o per le quali pur a fronte dell'istanza di adesione alla definizione presentata non risulta ancora concluso l'iter volto a farne dichiarare l'estinzione del giudizio;
- ii) delle posizioni che hanno potuto beneficiare della disciplina sulla definizione delle liti pendenti e per le quali è intervenuta l'estinzione del giudizio.

Il tutto come meglio riportato e specificato nei paragrafi a seguire.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581.

Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitaria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise.

Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

I Giudici tributari innanzi ai quali pendevano le varie controversie ne hanno dichiarato l'estinzione con appositi provvedimenti, fatta eccezione per il giudizio inerente all'avviso di accertamento n. TZA060100067.

Poiché gli Enti impositori non hanno sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

3. Contenziosi in materia di accise.

Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccepido il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'**avviso di pagamento n. 3/2016** (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato il suddetto avviso. Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (**verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037** - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito, per entrambi i predetti giudizi (avverso l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037), alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Alla data odierna, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio inerente all'avviso di pagamento n. 3/2016 con decreto n. 703/2025, pubblicato in data 31.03.2025.

In relazione al giudizio inerente al verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037, di converso, non è stato emesso un provvedimento di estinzione da parte del Giudice tributario né un provvedimento di annullamento da parte dell'Agenzia delle Dogane. Ad ogni modo, poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'**avviso di pagamento n. 14822RU** con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della **cartella di pagamento n.**

06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) con riguardo al contenzioso avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU. Il Giudice tributario ha dichiarato l'estinzione del solo giudizio inerente alla cartella di pagamento n. 06120190013597561000. Ad ogni modo, poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto.

Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. La pretesa vantata con tali provvedimenti – comprensiva di imposte, interessi e sanzioni – ammontava a euro 1.830.714.

Anche per tali contenziosi la Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Tutti i giudizi inerenti ai predetti avvisi di accertamento sono stati dichiarati estinti.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

Si segnala che seppur nei limiti propri del grado di giudizio pendente, anche nell'ambito di tale contenzioso sarà possibile far emergere che con le sentenze n. 391/2023 e 392/2023 pubblicate in data 29.12.2023 il TAR per il Friuli Venezia Giulia nel ritenere improcedibili i ricorsi proposti per sopravvenuta carenza di interesse ha sottolineato che: i) gli atti impugnati sono stati svuotati dei loro effetti nei confronti della Procedura stessa in ragione della evoluzione della situazione intervenuta rispetto al momento della loro emanazione; ii) in

particolare, per quanto concerne la richiesta da parte dell'Ente porto di Trieste di rimozione del cumulo di materiali di risulta dell'attività industriale presente sul sito, nessun provvedimento dello stesso tenore potesse essere reiterato dall'Autorità Portuale in quanto la Procedura non è più nella disponibilità, giuridica oltre che materiale, del sito per poter dare esecuzione ad un eventuale nuovo provvedimento di rimozione.

Valore della causa: euro 5.045.920.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015, con cui la Regione Toscana pretendeva nei riguardi di Lucchini il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

Con le ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti in relazione ai provvedimenti n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014 (annualità 2008 e 2009). L'importo annullato è pari a euro 13.924.

Attualmente pendono in Cassazione i giudizi riferiti ai restanti **provvedimenti nn. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015** (annualità 2010-2012). Il valore complessivo delle controversie riferite alle citate annualità residue è pari ad euro 73.608.

Per completezza, si segnala che in data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo minimo a titolo di sanzioni amministrative. A seguito dell'impugnazione l'Ente impositore ha annullato in autotutela l'iscrizione a ruolo.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.

La controversia in rubrica attiene ad una richiesta di rimborso dell'Irpeg presentata da Lucchini S.p.A. in A.S., in qualità di successore di Vertek S.r.l.

Con la sentenza n. 936/7/21, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Società facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta.

A seguito dell'impugnazione da parte della Società, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza n. 333/2023, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le richieste della Società.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza e avverso esso Lucchini S.p.A. in A.S. ha resistito con apposito controricorso.

Il valore della causa è pari a euro 526.193.

Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

16. Costi procedura – Preventivo 2025 e Consuntivo 1° semestre 2025

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi della procedura, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

TUTTI I VALORI SI INTENDONO IN EURO

DETtagli	VOCE MIMIT	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 1° sem 2025
	Commissario	1.700.000	
	Comitato di Sorveglianza	15.312,00	
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA			
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI			289,18
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO		5.000,00	382,23
	Viaggi e trasferte	5.000,00	671,41
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		100,00	31,70
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.			68,73
SPESE VARIE		10,00	12,70
	Cancelleria e varie	110,00	113,13
SERVICE JSW	Locazion uffici	60.000,00	30.000,00
	Condominiali e pulizie		
	Utenze (telefono, elettricità, gas, etc.)	200,00	191,33
	Manutenzione ordinaria		
SPESE BANCARIE		40.000,00	20.624,83
COMMISSIONI SU FIDEISSIONI E ALTRE GARANZIE		15.000,00	7.496,85
ALTRI INTERESSI PASSIVI			
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI		50,00	15,90
CORRIERI, BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI		100,00	16,04
	Bancarie, postali e corrieri	55.150,00	28.153,62
	Pubblicità, inserzioni		
	Automezzi (assicurazione,gestio...	0,00	
	Dirigenti		
	Dipendenti		
	Coadiutori		
	Perizie art. 63 l. 270/99 e consulenze tec	4.750,00	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE			
PERSONALE DISTACCATO		157.000,00	78.450,94
CONSULENZE INFORMATICHE		28.000,00	14.998,13
	Consulenze contabili amministrative	185.000,00	93.449,07
	Consulenze tributarie e fiscali	38.000,00	19.415,00
	Consulenze di lavoro		
	Consulenze legali	250.000,00	37.115,82
	Assistenza legale in giudizio		
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE			
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA			
MULTE E CONTRAVVENZIONI			
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)			
TASSA CONCESS. GOVERNAT. E SPESE CCIA		1.000,00	701,46
TASSA DI REGISTRO			650,00
IMPOSTE RETTIFICATE IRES/IRAP/770			144,39
COSTI PER FRANCHIGIA ASSIC			
SPESE PER RIPRIS. AMBIENTALI (*)		650.000,00	77.728,50
	Altro	651.000,00	79.224,35
	Spese notarili		
	Spese giudiziali		
	Spese in soccombenza		
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	Totali	2.964.522,00	288.333,73

(*) VALORE ACCANTONATO NEL FONDO RISCHI AMBIENTALI

Piombino, 23 ottobre 2025

I Commissari Straordinari

Prof. Luigi Balestra



Prof. Alberto Dell'Acqua



Dott. Piero Nardi

